

<b>Deliberazione N.</b> <b>29</b> <b>Del 30/11/2015</b>	<b>Oggetto:</b>	<b>APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER L'ACQUISIZIONE IN FORMA ASSOCIATA DI LAVORI BENI E SERVIZI</b>
---	-----------------	---

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **trenta** del mese di **novembre**, alle ore **17,00** .

Nella sala delle adunanze consiliari della Sede Municipale, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale, seconda convocazione in sessione straordinaria ed in seduta pubblica .

Presiede la seduta **Cugusi Franco**, in qualità di **Sindaco** .

Risultano all'appello nominale:

<b>COGNOME E NOME</b>	<b>PRESENTI</b>	<b>COGNOME E NOME</b>	<b>PRESENTI</b>
Cugusi Franco	Si	Salis Luisa	Si
Moi Andrea	Si	Soru Giovanni	No
Chillotti Francesco	Si	Boi Paolo	Si
Pilia Luigina	No	Deidda Elio	Si
Pilia Mario	Si	Orrù Antonello	No
Pilia Roberto	Si	Serra Gianluigi	Si
Podda Caterina	No		

Sono presenti **9**, ed assenti **4** .

Con l'assistenza del Segretario Comunale **Dott.ssa Maria Chiara MURGIA** .

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO** che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;

Ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

**Visto** il Decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

**Premesso che** sulla proposta della presente deliberazione:

-Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

-Il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere favorevole, allegati in copia, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

**Premesso che** in data 11/09/2008, ai sensi dell'art. 32 del TU sull'ordinamento degli EE.LL. ed art. 3 della L.R. 2 agosto 2005, n. 12, tra i comuni di Cardedu, Gairo, Jerzu, Osini, Perdasdefogu, Tertenia, Ulassai è stato stipulato l'Atto costitutivo dell'Unione dei Comuni con denominazione "Valle del Pardu e dei Tacchi dell'Ogliastra Meridionale";

**Premesso altresì che:**

- ai sensi dell'art. 3, comma 4 a), dello Statuto vigente, approvato dai Consigli dei Comuni aderenti, è compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e dei servizi comunali;
- l'art. 33, comma 1, del D. Lgvo 12.04.2006, n. 163 (c.d. Codice dei Contratti) stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici tra le quali sono annoverati i Comuni ma anche le Unioni ed i consorzi tra Comuni "possono" fare ricorso a Centrali di Committenza;
- la Centrale di Committenza è un'amministrazione aggiudicatrice che acquista forniture e servizi destinate ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori;

**Richiamati:**

- il comma 3-bis dell'art. 33 del d.lgs. n. 163/2006 il quale prevede che: *«I comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai Comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione»;*
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", all'art.13 prevede l'istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA) ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163, al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose;
- l'art. 2, d.p.c.m. 30 giugno 2011, emanato in attuazione dell'art. 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 secondo il quale **«la Stazione Unica Appaltante ha natura giuridica di centrale di committenza** di cui all'art. 3, comma 34, d. lgs. 163/2006, e cura, per conto degli enti aderenti,

l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture, ai sensi dell'art. 33 d. lgs. 163/2006, svolgendo tale attività in ambito regionale, provinciale ed interprovinciale, comunale ed intercomunale».

**Considerato che** il sistema di centralizzazione degli acquisti introdotto dal nuovo comma 3-bis dell'art. 33 era previsto entrasse in vigore il 1° gennaio 2015 limitatamente all'acquisizione di beni e servizi e dal 1° luglio 2015 per l'acquisizione di lavori (art. 23-ter, decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modifiche dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114). Successivamente, l'art. 8, comma 3-ter della legge 27 febbraio 2015, n. 11, modificando l'art. 23-ter, sopra richiamato, ha fissato al 1° settembre 2015 l'entrata in vigore della disposizione *de qua*, sia per i lavori che per i servizi e le forniture. Da ultimo, l'art. 1, comma 169 della legge 13 luglio 2015, n. 107 ha previsto che *“All'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, le parole: «1° settembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2015»”*;

**Rilevata** la scadenza del predetto termine e l'entrata in vigore della disposizione che inibisce ai Comuni non capoluogo la contrattazione autonoma in tema di lavori, servizi e forniture e impone agli stessi di eseguire le relative procedure di gara in forma aggregata (Unione di Comuni, Convenzioni con altri Comuni, o ricorso ai soggetti aggregatori o alle Province), salvi i casi di acquisti con procedure telematiche, e considerata pertanto la necessità e l'urgenza di provvedere in merito;

**Dato atto che** al fine di consentire l'operatività delle norme anzidette si è scelto di addivenire alla stipula di apposita convenzione per la gestione associata del servizio di acquisizione di beni, servizi e lavori tramite la costituzione di un Ufficio comune svolgente le funzioni di Stazione Unica Appaltante, come prevista dal comma 3 bis dell'art. 33 del D.Lgs n. 163/2006;

**Evidenziato che** tale convenzione è finalizzata a:

- a) consentire ai Comuni associati l'ottimale gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni nei termini previsti dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 e dalle disposizioni ad esso correlate;
- b) consentire ai Comuni associati una migliore programmazione degli acquisti di beni e servizi, nella prospettiva di una gestione più efficace ed efficiente delle procedure di acquisizione;
- c) consentire ai Comuni associati di razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane, strumentali ed economiche impiegate nella gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni;
- d) produrre risparmi di spesa, mediante la gestione unitaria delle procedure di acquisizione, la realizzazione di economie di scala e di sinergie tecnico-produttive tra i Comuni associati;
- e) valorizzare le risorse umane impegnate nelle attività relative alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni, anche mediante rafforzamento della qualificazione e delle competenze;
- f) curare ogni ulteriore attività utile per il perseguimento dell'obiettivo di rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa;

Con voti unanimi

## **DELIBERA**

- 1) Di approvare per i motivi di cui in premessa e parte integrante e sostanziale del presente atto lo schema di convenzione per l'istituzione e il funzionamento della stazione unica appaltante per l'acquisizione in forma associata di lavori, beni e servizi unitamente ai Comuni di Gairo, Osini, Ulassai, Jerzu, Tertenia, Perdasdefogu e Cardedu con decorrenza dalla data di stipula della stessa, nel testo allegato alla presente deliberazione;

- 2) Di precisare che la decorrenza della nuova convenzione avrà effetto dalla sottoscrizione della medesima;
- 3) Di dare mandato al Sindaco, o chi lo sostituisce per legge o per delega, ad intervenire nella stipulazione della convenzione approvata con il presente atto, dando mandato ai competenti organi dell'Unione di assumere i provvedimenti necessari per la sua esecuzione;
- 4) Di inviare copia del presente atto all'Unione dei Comuni della Valle del Pardu e dei Tacchi dell'Ogliastra meridionale.

Con ulteriore votazione palese ed unanime , attesa l'urgenza, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

